

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Ai fini dei riflessi sulla Gestione Speciale Spedizionieri Doganali, per l'anno 2005, si richiama la legge 16 luglio 1997, n.230, recante disposizioni concernenti la soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

L'articolo 1 del provvedimento, dopo aver disposto la soppressione, a decorrere dal primo gennaio 1998, del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con la legge 22 dicembre 1960, n.1612, stabilisce che dalla suddetta data resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal primo gennaio 1998; sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo; gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Il successivo articolo 2 stabilisce, per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità contributive acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997 e l'erogazione della quota medesima da parte dell'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

Lo stesso articolo 2 dispone, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera A), n.4, della legge 28 novembre 1996, n.608. Tale norma, che trova applicazione dal primo gennaio 1998, prevede, ai fini del predetto calcolo, la valutazione delle sole anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e la liquidazione dell'importo dell'indennità di buonuscita al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, non prima, comunque, della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297.

L'articolo 3 stabilisce che i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati

dall'INPS, e che per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle menzionate quote pensionistiche e delle indennità di buonuscita è istituita nell'ambito dell'INPS una apposita gestione speciale ad esaurimento.

Peraltro, la piena attuazione dei compiti che la predetta legge assegna all'Istituto ha richiesto la preliminare risoluzione delle questioni di seguito indicate, che è stata fornita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Tra le prestazioni che l'INPS deve erogare a carico della gestione speciale ad esaurimento, istituita dall'articolo 3 della legge n.230/1997, sono previste, oltre alle pensioni "in essere" a carico del soppresso Fondo (articolo 3, comma 1), le "quote aggiuntive" di pensione disciplinate dall'articolo 2 e le "indennità di buonuscita" (articolo 3, comma 2).

L'articolo 2 della legge n.230 prevede l'erogazione della "quota di pensione maturata sulla base dell'anzianità acquisita presso il Fondo al 31 dicembre 1997, secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503".

Le norme riguardanti detto pensionamento ordinario nell'ambito del soppresso Fondo (articolo 25 del Regolamento e articolo 2, comma 1, lettera A, numero 3, del decreto legge 1° settembre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608) richiedevano per il pensionamento di vecchiaia, oltre al requisito dell'età, un'anzianità assicurativa non inferiore a 20 anni.

Per quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 deve intendersi anche quella derivante da un'anzianità di iscrizione al Fondo inferiore a 20 anni, secondo quanto precisato, a suo tempo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale indipendentemente dalla cancellazione all'albo professionale.

In ordine all'importo della quota da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, l'articolo 2 della legge n.230 stabilisce che la "quota" maturata alla predetta data è "conservata" e che la stessa è erogata al compimento del requisito di età (65° dal 1° gennaio 2000) "in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni".

Sulla base di parere Ministeriale l'espressione utilizzata dal legislatore nel citato articolo 2 (la quota "è conservata"), non implica la

cristallizzazione dell'importo così come calcolato alla predetta data del 31 dicembre 1997.

Il sistema di aumenti a titolo di perequazione automatica delle prestazioni a carico del Fondo degli spedizionieri doganali non è più disciplinato dal Regolamento del soppresso Fondo ma dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

I periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti secondo le regole generali vigenti presso la gestione previdenziale di appartenenza, non disponendo diversamente la legge di soppressione in esame.

Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'articolo 2 della legge n.230 dispone che si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera A), numero 4), del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

La richiamata disposizione della legge n.608 stabilisce, tra l'altro, che "con decorrenza 1° gennaio 1994 cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 32 del Regolamento del Fondo" e che l'importo di tale indennità, "maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha confermato che, per effetto dell'ulteriore richiamo presente sulla citata norma della legge n.608, per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovranno applicarsi "le modalità di rivalutazione dell'indennità stabilita dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Poichè la legge n.230 non menziona l'istituto del riscatto dell'anzianità pregressa (anteriore alla data di istituzione dell'Albo professionale) previsto dall'articolo 37 del Regolamento del soppresso Fondo, si poneva la questione se tale istituto continui a trovare applicazione successivamente al 31 dicembre 1997 e, in caso positivo, con quali modalità e come il riscatto dovesse essere operato.

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha ritenuto che la facoltà di riscattare, ai fini del computo dell'anzianità pensionabile, i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriore al 1° luglio 1965, in quanto "non più richiamata dalla legge n.230, sia venuta a cessare con la soppressione del Fondo".

Lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui era stata sottoposta la questione riguardante i soggetti che, per effetto della legge 16 luglio 1997, n.230, di soppressione del Fondo previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali erano rimasti scoperti di tutela in materia di pensionamento di invalidità in quanto iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, nella quale non hanno ancora maturato i richiesti requisiti per la pensione di invalidità, ha espresso parere favorevole sull'applicabilità della normativa regolamentare in materia di pensionamento di invalidità degli iscritti al soppresso Fondo.

Il predetto Dicastero ha precisato, peraltro, che trattandosi di prestazioni ricomprese nell'ambito della tutela concessa alla categoria dal predetto provvedimento di legge, i relativi oneri finanziari dovranno trovare capienza negli stanziamenti già iscritti nell'apposito gestione a esaurimento istituito presso l'INPS.

In materia di perequazione automatica delle pensioni, si cita l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448, il quale prevede che con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione della citata norma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

A conclusione della presente disamina si fa presente che in materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 18 novembre 2005, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004, dal 1° gennaio 2005, nella misura del 2,0%.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI
PENSIONISTICI A FAVORE DEL PERSONALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA
ART.43 DELLA LEGGE 23/12/1999, N.488**

RENDICONTO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2005 del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato s.p.a. si riassume in:

- ❖ mln. 4.642 di ENTRATE
- ❖ mln. 4.642 di USCITE
- ❖ 1 mln. di AVANZO PATRIMONIALE

Prima di procedere alla illustrazione delle principali poste del bilancio si riportano, nel prospetto che segue, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori economici delle entrate e delle uscite del 2005 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno (previsioni originarie ed aggiornate), nonché con quelli accertati nel consuntivo 2004;
- la situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine dell'esercizio in esame.

		RENDICONTO 2004	1^ NOTA DI VARIAZIONE 2005	PREVENTIVO AGGIORNATO 2005	RENDICONTO 2005
1	AVANZO PATRIMONIALE ALL'1.1.....	1	1	1	1
2	ENTRATE				
	- Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.....	902	1.113	951	1.024
	- Quote di partecipazione degli iscritti.....	5	1	3	2
	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Poste correttive e compensative di spese.....	28	30	28	23
	- Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS.....	15	16	9	11
	- Trasferimenti dalla GIAS.....	3.616	3.367	3.470	3.582
	- Entrate non classificabili in altre voci.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Variazioni patrimoniali straordinarie.....	-	-	1	(...)
	- Canone d'uso netto degli immobili stru- mentalmente adibiti ad uffici.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Eliminazione residui passivi.....	(...)	-	-	(...)
	- Prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	(...)	-	-	-
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	4.566	4.527	4.462	4.642
3	USCITE				
	- Spese per prestazioni istituzionali.....	4.505	4.450	4.423	4.585
	- Trasferimenti passivi.....	3	3	3	2
	- Poste correttive delle entrate correnti.....	(...)	(...)	(...)	14
	- Oneri finanziari.....	2	2	2	2
	- Uscite non classificabili in altre voci.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Trasferimento ad altre Gestioni dell'INPS.....	6	6	6	7
	- Spese di amministrazione.....	4	4	4	4
	- Interessi passivi sul c/c con l'INPS.....	44	62	24	26
	- Oneri tributari.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Variazioni patrimoniali straordinarie.....	(...)	-	(...)	(...)
	- Svalutazioni e deprezzamenti.....	2	(...)	(...)	2
	TOTALE DELLE USCITE.....	4.566	4.527	4.462	4.642
4	AVANZO PATRIMONIALE AL 31.12.....	1	1	1	1

(...) Dato inferiore al milione

Passando al commento delle principali voci di entrata e di spesa che compongono il bilancio, si illustra quanto segue.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti – Il gettito contributivo, per l'anno 2005, ammonta a 1.024 mln. contro i 902 mln. del 2004, e sono da riferire:

- per 1.021. mln. ai contributi versati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., dalle varie società nate dallo scorporo di alcune attività dalla predetta azienda, e dalle aziende con dipendenti che hanno conservato l'iscrizione al Fondo speciale FS;
- per 3 mln. ai contributi dovuti per il personale transitato dalle FS all'Istituto;

L'aumento di 122 mln - rispetto all'anno 2004 - è da attribuire all'incremento del monte retributivo imponibile. Si precisa, inoltre, che il numero di iscritti alla fine del 2005 è di 89.255 soggetti comprensivi dei dipendenti transitati presso l'INPS (92.166 alla fine del 2004);

Quote di partecipazione degli iscritti – Iscritte per 2 mln. si riferiscono al riscatto di periodi scoperti di assicurazione, ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione nonché ai versamenti effettuati per l'accesso al regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro ai sensi dell'art. 44, commi 2 e 3, della legge n. 289/2002.

Poste correttive e compensative di spese correnti —

Ammontano a 23 mln. (28 mln. nel 2004), si riferiscono sia al recupero di prestazioni indebite che al riaccredito, da parte delle poste e delle banche, di prestazioni disposte per le quali non è andato a buon fine il pagamento.

Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS — Ammontano a 11 mln. (15 mln. nel 2004) e si riferiscono a valori trasferiti per ricongiunzioni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979. Il minor trasferimento di contributi (4 mln.) deriva dalla definizione di un minor numero di domande per ricongiunzioni rispetto al 2004.

Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali — Pari a 3.582 mln. (3.616 mln. nel 2004), deriva dalla differenza tra le uscite e le entrate dell'anno, e rappresenta la somma a carico dello Stato per la copertura dello squilibrio gestionale ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092.

Spese per prestazioni istituzionali — Ammontano a 4.585 mln., con un aumento di 80 mln., rispetto al dato del 2004 (4.505 mln.). L'incremento di spesa per le prestazioni, pur in presenza di un minor numero di beneficiari, è da attribuire all'aumento del valore medio delle pensioni in essere, sul quale incide anche l'adeguamento a titolo di perequazione automatica per l'anno 2005 fissato, in via definitiva nella misura del 2 per cento, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2005.

Gli oneri pensionistici a carico del Fondo sono al netto della maggiore perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art 69, comma 1 e 2, della legge n. 388/2000 e della somma aggiuntiva di cui all'art. 70, comma 8 della legge n. 388/2000. Tali oneri - pari a 13 mln. - sono stati assunti direttamente a carico dello Stato "con specifici finanziamenti", e, conseguentemente, esposti nelle prestazioni del bilancio della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestioni previdenziali.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al tipo, al numero, all'importo annuo complessivo e medio delle pensioni corrisposte negli anni 2004 e 2005.

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI IN CORSO DI
PAGAMENTO ALLA FINE DEGLI ANNI 2004 E 2005 (*)

Categoria	Numero (a)	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo
ANNO 2004			
Dirette	169.107	3.430.797.667,64	20.287,73
Reversibili	77.039	923.638.059,29	11.989,77
Totale	246.146	4.354.477.729,93	17.960,63
ANNO 2005			
Dirette	167.967	3.480.299.571,35	20.712,14
Reversibili	77.351	949.598.073,81	12.276,48
Totale	245.318	4.429.897.645,16	18.057,78

(*) al netto delle pensioni degli Assuntori Ferroviari che sono a carico della Ferrovie dello Stato Spa.

(a) Nei dati della tabella si è tenuto conto di un rateo totale di 10.844.691 euro composto da:

- 660 pensioni giacenti al 31/12/2005 di cui: n. 332 di vecchiaia, 10 d'invalidità e n. 318 di reversibilità) che comporta un rateo totale di 6.331.050 euro;
- un congruaglio di perequazione dello 0,1% per un totale di 4.513.641 euro.

Trasferimenti passivi - Pari a 2 mln. si riferiscono alle contribuzioni che il Fondo deve pagare allo Stato e all'Istituto di medicina sociale, sul gettito dei contributi riscossi, rispettivamente per il finanziamento degli Istituti di Patronato ed

Assistenza Sociale e all'Istituto Italiano di medicina sociale stesso.

Oneri finanziari – Ammontano a 2 mln. e riguardano gli interessi passivi pagati per il ritardo nella liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo.

Trasferimenti ad altre gestioni – Ammontano a 7 mln. e si riferiscono:

- per 5 mln. ai contributi assicurativi, a carico del Fondo Speciale per la doppia assicurazione del personale navigante di ruolo "da data anteriore al 1.9.1984", destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 413/1984. Il trasferimento è stato determinato sulla scorta della comunicazione delle Ferrovie dello Stato spa inerente alle retribuzioni del suddetto personale;
- per 2 mln. al trasferimento di contributi ad altri fondi amministrati dell'Istituto.

Spese di amministrazione – Quantificate in 4 mln., sono al netto dell'onere relativo al personale trasferito all'INPS per il quale è previsto un apporto annuo dello Stato, e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto, attribuite al Fondo per lo svolgimento dei compiti istituzionali in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS".

Nella tabella che segue si fornisce l'analisi, per grandi aggregati, delle spese sostenute negli anni 2004 e 2005.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(In migliaia di euro)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
Spese per il personale	8.676	8.740
Spese per servizi affidati ad altri Enti:		
- Amministrazione Postale	1.281	1.361
- Banche e Uffici c/c postali	1.796	1.816
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	341	284
Illuminazione, forza motrice, riscaldamento, pulizia, vigilanza, manutenzione e adattamento stabili strumentali	796	823
Spese per accertamenti sanitari	3	2
Spese per servizi informatici e ammortamento apparecchiature informatiche	774	656
Altre spese	1.768	1.671
TOTALE	15.436	15.353
Meno :Recuperi	10 918	11.090
Meno : Residui insussistenti passivi	139	74
TOTALE NETTO	4.378	4.189